

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 887)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TIRABASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1959

Modifica agli articoli 6 e 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, riguardante il personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa al nuovo ordinamento delle carriere del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, ha riservato, con l'articolo 9, un trattamento ingrato ai Presidi di II categoria, a cui, col presente disegno di legge, si intende riparare proponendo per i danneggiati il nuovo coefficiente finale 603.

Ciò per i seguenti motivi:

1) per conservare tra le due categorie di capi di Istituto anche nella II classe di stipendio il rapporto retributivo di 9/10 esistente nel primo coefficiente (450 e 500), ossia lire 1.350.000 lorde annue e lire 1.500.000;

2) per rapportare la distanza retributiva tra i Presidi di II categoria ed il rispettivo personale docente (603/450), a quella analoga distanza, attualmente esistente,

tra i Presidi di prima categoria e il rispettivo personale docente (670/500), ossia lire 2.010.000 lorde annue e lire 1.500.000.

Con lo stesso disegno di legge si propone la eliminazione di altri inconvenienti di non lieve importanza.

L'articolo 1 modifica il coefficiente corrispondente alla II classe di stipendio, elevandolo da 500 a 603 per i motivi sopra illustrati.

L'articolo 2 estende ai capi di Istituto, senza distinzione, il beneficio dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165. Nessuna turbativa introduce quest'ultimo beneficio rispetto al disposto dell'articolo 6 della legge n. 165, in quanto è detto chiaramente che la cumulabilità dei vari servizi è consentita complessivamente sino ad un massimo di 8 anni.

L'articolo 3 precisa i termini di decorrenza dei benefici disposti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A parziale modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e dell'annessa tabella E, al personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria di I grado sono attribuite due classi di stipendio, la cui misura annua lorda iniziale è rispettivamente quella corrispondente al coefficiente 450 e al coefficiente 603.

La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina nel ruolo del personale direttivo, la seconda dopo sei anni di servizio.

Art. 2.

È riconosciuta al personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria di I e

II grado in servizio alla data del 1° gennaio 1958, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, la valutazione dell'insegnamento non di ruolo, nonchè la valutazione dei servizi indicati nel secondo comma dello stesso articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con normali stanziamenti a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.